PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972

Art. 9

Il Ministero dei lavori pubblici interviene con la quota a propria disposizione di cui all'art. 3, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fino alla concorrenza di lire 25 miliardi, per la realizzazione di un programma di edilizia abitativa nelle zone della regione Marche colpite dal terremoto. I predetti alloggi e quelli acquistati o costruiti ai sensi del seguente articolo 11 sono assegnati dalla commissione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con preferenza per coloro che sono rimasti senza tetto, secondo i criteri determinati dalla regione Marche.

Versione in vigore dal 7 dicembre 1972, non più in vigore dal 2 giugno 1976 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972
Estremi	Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-di-comuni-delle-marche-colpiti/art-9/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it